

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 27_2022 DEL 05 LUGLIO 2022

A cura di:

DATA MANAGEMENT

Presidio Normativo

Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:

info@datamanagement.it

powered by

STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2022	2
SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2022	3
10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO	3
16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI*	3
20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVINDAI	4
31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO**	4
31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS**	4
SCADENZARIO AGOSTO 2022	5
16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI*	5
16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL*	5
31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI	5
31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	6
31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS	6
FESTIVITÀ	7
LUGLIO 2022	7
AGOSTO 2022.....	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	8
CASSAZIONE, LA RICHIESTA DI RIMBORSO PER ERRATA TASSAZIONE È SOGGETTA A PRESCRIZIONE	8
PROCEDURE NULLA OSTA LAVORATORI: AL VIA LA SEMPLIFICAZIONE	10
ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG, CONCESSIONI FINO AL 30 GIUGNO	12
FOCUS	13
DIMISSIONI IN CASO DI ABBANDONO PROLUNGATO E INGIUSTIFICATO DEL POSTO DI LAVORO	13
IL QUESITO DEL MESE	14
CODICE CONTRATTO	14
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	15
CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI, L'INPS ADEGUA I TASSI PER IL TERZO TRIMESTRE	15
CASSAZIONE, DEFINITI I LIMITI DI DECURTAZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'	17

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 maggio 2022 al 14 giugno 2022, è pari a 3,732345.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	2,086158
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	2,987994
aprile 2022	Martedì 17 maggio	2,971751
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	3,732345
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2022

10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

*Termine posticipato a lunedì 18 luglio in quanto cadente di sabato

20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 luglio il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 luglio deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO**

Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS**

Idatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

**Termine posticipato a lunedì 1° agosto in quanto cadente di domenica

SCADENZARIO AGOSTO 2022

16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL*

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'Autoliquidazione INAIL 2021/2022, relativamente alla terza rata, il coefficiente di interesse ai fini del calcolo è pari a 0,000049589.

31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 3° trimestre 2022.

*Per effetto della c.d. proroga di Ferragosto gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 22 agosto senza maggiorazioni.

31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

FESTIVITÀ

LUGLIO 2022

Per il mese di Luglio non sono previste festività.

AGOSTO 2022

15 agosto: Ferragosto (o Assunzione di Maria) - festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

CASSAZIONE, LA RICHIESTA DI RIMBORSO PER ERRATA TASSAZIONE È SOGGETTA A PRESCRIZIONE

Nella sentenza n. 13234 del 29 aprile 2022, la suprema Corte di Cassazione ha statuito che l'indebito tributario è soggetto ai medesimi termini di decadenza e di prescrizione a prescindere dal motivo della non debenza, anche qualora esso consista nel contrasto con norme di diritto comunitario.

Un contribuente presentava opposizione al diniego dell'Agenzia delle Entrate al rimborso per errata tassazione ai fini Irpef delle indennità di incentivo all'esodo per l'anno di imposta 2004. In particolare, la norma vigente all'epoca dei fatti, abrogata nel 2006 per discriminazione, prevedeva l'applicazione di un'aliquota agevolata sulle somme percepite come incentivo all'esodo volontario, pari alla metà di quella ordinariamente applicabile per le indennità di trattamento di fine rapporto, applicabile agli uomini che al momento dell'esodo avessero compiuto i 55 anni e alle donne che ne avessero compiuti 50. Tale norma, ritenuta dalla Corte di giustizia della Comunità Europea in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento tra uomini e donne, tuttavia manteneva efficacia retroattiva per le somme corrisposte in relazione ai rapporti di lavoro cessati prima dell'abrogazione. Entrambe le commissioni tributarie adite, tuttavia, hanno ritenuto tardiva la richiesta di rimborso promossa dal contribuente, essendo decorso il termine decadenziale di 48 mesi, previsto dall'art.38 del d.P.R. n. 602/73, a partire non dalle pronunce della Corte di giustizia, ma dal momento in cui era stata operata la ritenuta. Secondo la Commissione Regionale, infatti, la disparità di trattamento era stata riconosciuta ingiusta al momento della tassazione della liquidazione e quindi ben poteva il ricorrente attivarsi nei termini di cui all'art. 38 per far valere il diritto al rimborso.

Avverso tale sentenza presentava ricorso per Cassazione il contribuente, con due motivi. Con entrambi i motivi il ricorrente contestava la prescrizione del diritto al rimborso in quanto questo era sorto solo con l'ordinanza del 16 gennaio 2008 n.128 (che imponeva al giudice nazionale di disapplicare la disposizione discriminatoria), dunque in epoca successiva al decorso dei 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta, avvenuta nell'anno di imposta 2004. Peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n.62/E del 29 dicembre 2008, aveva disposto l'applicazione della disciplina più favorevole anche agli uomini, ponendo nel nulla la precedente risoluzione n.112/E del 13 ottobre 2006.

Entrambi i motivi venivano esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Rilevavano gli Ermellini come il ricorrente avesse presentato l'istanza di rimborso soltanto nel 2009, oltre 48 mesi dopo il momento in cui era stata effettuata la trattenuta. Un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, prevede che "il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche".

Ne deriva dunque che “in tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o di prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilità retroattiva”

Pertanto, ritenuta tardiva la richiesta di rimborso delle ritenute operate indebitamente, la Suprema Corte rigettava il ricorso.

PROCEDURE NULLA OSTA LAVORATORI: AL VIA LA SEMPLIFICAZIONE

Con il Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” il Governo ha introdotto uno snellimento delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.

Il “decreto flussi” attualmente in vigore statuisce che il rilascio dei visti di ingresso da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione ai cittadini non comunitari in Italia per lavoro subordinato stagionale e non e per lavoro autonomo deve avvenire in modo contingentato e nel rispetto di alcuni presupposti: possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro, esistenza di una sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, proposta di contratto di soggiorno contenente tutti gli elementi essenziali dell'accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro) e dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi all'ingresso del lavoratore straniero.

La procedura prevede che il datore invii la richiesta telematica sul sito del Ministero dell'Interno e che le domande siano esaminate dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, in ordine cronologico, attraverso un'istruttoria che coinvolge l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e l'Ufficio Immigrazione della Questura. Ottenuto il nulla osta, lo straniero deve comunicare il proprio ingresso in Italia a mezzo PEC al S.U.I. entro otto giorni, allegando copia del visto e del timbro d'ingresso.

A seguire, lo straniero viene convocato al S.U.I. al fine di ricevere l'apposito kit postale di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro, da spedire all'Ufficio Immigrazione della Questura, e procedere alla firma del contratto di soggiorno, che restava ivi conservato e permetteva di godere dell'iscrizione anagrafica e dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

Ai sensi dell'articolo 42 del DL 73/2022 per le domande presentate ai fini del “decreto flussi”, il rilascio del nulla osta al lavoratore subordinato sarà rilasciato nel giro di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 73/2022, anche laddove entro tale termine non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo n. 286/1998. Il visto d'ingresso in Italia sarà rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda e, successivamente, lo sportello unico per l'immigrazione convocherà il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Concluse le verifiche, il datore di lavoro potrà stipulare il contratto senza la necessità di effettuare ulteriori accertamenti.

Come disciplinato dal successivo articolo 43 del DL 73/2022 sono esclusi da tali procedure semplificate i cittadini stranieri nei confronti dei quali:

- sia stato emesso un provvedimento di espulsione o una segnalazione di non ammissione nel territorio dello Stato anche in base ad accordi o convenzioni internazionali;
- siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, per i delitti contro la libertà personale, per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione e dell'emigrazione clandestina o per i reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

- siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Ad ogni modo, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno, rimangono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, nonché i procedimenti di espulsione. Tale sospensione cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta.

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG, CONCESSIONI FINO AL 30 GIUGNO

L'Inps, con il messaggio n. 2478 del 20 giugno 2022, ha reso noto che dopo il 30 giugno 2022 non potrà adottare provvedimenti di concessione dell'esonero contributivo per i datori di lavoro che non hanno richiesto trattamenti di integrazione salariale.

L'articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge.

Le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al beneficio sono state fornite dall'Istituto con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, la quale ha chiarito che:

- il beneficio è stato previsto al fine di garantire, a causa degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 e si pone come alternativa alla fruizione di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19;
- l'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;
- l'esonero è fruibile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato in data 19 marzo 2020, e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework).

Possono usufruire dell'esonero tutti i datori di lavoro, tranne quelli del settore agricolo, che non hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio 2021.

A partire dal 30 giugno 2022 cesserà di avere effetto il "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" a cui è subordinato detto esonero. Nel messaggio, l'Inps ha specificato che eventuali richieste per l'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", relativo alle aziende beneficiarie dello sgravio ex art.3 DL 104/2020, ex art.12 DL 137/2020 ed ex art. 1, commi da 306 a 308 della Legge n. 178/2020, possono essere inviate all'Inps entro il 20 giugno 2022, poiché le strutture competenti non potranno adottare provvedimenti concessori del suddetto codice di autorizzazione oltre tale data.

FOCUS

DIMISSIONI IN CASO DI ABBANDONO PROLUNGATO E INGIUSTIFICATO DEL POSTO DI LAVORO

Con una recente sentenza del 31 maggio 2022, il Tribunale di Udine si è espresso sul delicato tema dell'ammissibilità delle dimissioni per "facta concludentia" e non telematiche. Sotto il profilo giurisprudenziale viene quindi affrontato il fenomeno delle "dimissioni occulte", una sorta di prassi diffusa negli ultimi anni tra i lavoratori che prevede l'assentarsi continuativamente dal posto di lavoro senza fornire alcuna giustificazione per indurre il proprio datore di lavoro a licenziare per assenza ingiustificata.

Sul punto, i togati investiti della questione hanno affermato che la procedura delle dimissioni telematiche previste dall'art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015 e dal conseguente D.M. applicativo del Ministro del Lavoro, ha l'obiettivo di assicurare la genuinità delle dimissioni presentate dal lavoratore e, pertanto, intende sottolineare che il dipendente deve essere libero da condizionamenti. Tuttavia, il decreto non abroga gli effetti degli articoli 2118 e 2119 del codice civile, i quali offrono la possibilità al lavoratore di rassegnare "di fatto" le proprie dimissioni attraverso comportamenti concludenti, quali assenze prolungate, ripetute e sistematiche, dal posto di lavoro.

Nel merito della decisione, il giudice ha quindi ritenuto illegittimo il comportamento della lavoratrice che, assentandosi per più giorni dal posto di lavoro ha costretto il datore di lavoro al licenziamento per assenze ingiustificate protrattesi oltre il limite previsto dal contratto collettivo al fine di ottenere la NASPI. I giudici hanno altresì approvato l'azione del datore di lavoro il quale ha comunicato al centro per l'impiego le dimissioni della ex dipendente che, in tal modo, non ha più percepito l'indennità di disoccupazione.

Inoltre, la corte di Udine ha confermato l'orientamento secondo cui l'azienda indotta a licenziare il dipendente che, invece di dimettersi, si assenta ingiustificatamente per ottenere la NASPI, ha diritto a vedersi rimborsato l'importo pagato all'INPS a titolo di ticket licenziamento. Peraltro, anche in tale fattispecie, in caso di assenza ingiustificata del dipendente, dallo stesso deliberatamente attuata al solo scopo di farsi licenziare, le spese sostenute dall'azienda per dare involontariamente corso alla decisione di recesso assunta dal lavoratore non possono che essere addossate a quest'ultimo.

In buona sostanza, secondo il Tribunale friulano, nel comportamento del lavoratore che abbandona in maniera prolungata e ingiustificata il posto di lavoro viene ravvisata la volontà di risolvere di fatto il rapporto di lavoro. Si tratterebbe così di vere e proprie dimissioni sebbene non vi sia stato il rispetto delle procedure telematiche di comunicazione previste dall'articolo 26 del D. Lgs 151/2015.

Dunque, la condotta del lavoratore che in via prolungata non si presenta più sul posto di lavoro, senza neanche addurre spiegazioni, configurerebbe un caso di dimissioni "di fatto" e, in quanto tali, legittime poiché, in tale circostanza, ciò che rileva è la volontà dello stesso di non proseguire il rapporto di lavoro.

IL QUESITO DEL MESE

CODICE CONTRATTO



Richiesta:

In merito al codice contratto CNEL che deve essere inserito nelle denunce Uniemens a partire dalla competenza del mese di febbraio 2022, abbiamo un dubbio circa il codice da inserire per un contratto che in precedenza non era presente nel foglio "Mappatura Contratti INPS_CNEL", mentre risulta presente nell'elenco dei codici contratto foglio "Elenco contratti CNEL".

Per questo motivo lo abbiamo inserito in denuncia Uniemens con il codice CDIV così come inserivamo il codice CD con le vecchie regole.

È corretta tale impostazione o va comunque inserito il codice risultante nel foglio "Elenco contratti CNEL"?



Risposta:

Se non si trova la corrispondenza nella mappatura significa che INPS non aveva codificato tale contratto.

Se già esiste il codice CNEL non si può utilizzare CDIV che identifica proprio i casi di non codifica da parte del CNEL ma si dovrà utilizzare il codice presente nel foglio "Elenco contratti CNEL".

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI, L'INPS ADEGUA I TASSI PER IL TERZO TRIMESTRE

A seguito dell'aggiornamento dei tassi disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il messaggio n. 2620 del 30 giugno scorso, l'Inps ha comunicato l'adeguamento dei tassi di interesse per il terzo trimestre 2022 da applicarsi alle cessioni del quinto delle pensioni. Di seguito si riporta il testo nel messaggio.

Con il decreto n. 57614 del 23 giugno 2022 il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura", come modificata dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d'Italia ed in vigore per il periodo 1° luglio al 30 settembre 2022.

Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, i valori dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° luglio – 30 settembre 2022) sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	10,80	17,5000
Oltre i 15.000	6,96	12,7000

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classi di età*	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	8,10	6,03
60-64	8,90	6,83
65-69	9,70	7,63
70-74	10,40	8,33
75-79	11,20	9,13
Maggiore di 79 anni	17,50	12,70

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Si precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo - denominata "Quote Quinto" - effettua un controllo "bloccante" sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo si specifica che per la classe di età "Maggiore di 79 anni" i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° luglio 2022.

CASSAZIONE, DEFINITI I LIMITI DI DECURTAZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Con la sentenza n. 162 dello scorso 30 giugno 2022, la Corte Costituzionale ha statuito che in caso di cumulo di più redditi, la pensione di reversibilità non può essere decurtata per un importo che sia maggiore dell'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi. Si riporta, di seguito, il testo della sentenza.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2021, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, «nella parte in cui prevede che la decurtazione effettiva della pensione ai superstiti il cui beneficiario possieda redditi aggiuntivi possa eccedere l'ammontare complessivo di tali redditi».

In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce di aver depositato, contestualmente all'ordinanza di rimessione, una sentenza non definitiva che ha parzialmente rigettato i capi della domanda proposta, nel giudizio a quo, da A.P. Quest'ultima - titolare, dal 1° febbraio 2015, di una pensione di reversibilità - aveva censurato la legittimità delle decurtazioni che, sulla pensione, erano state effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995. La ricorrente aveva lamentato che, «almeno per l'annualità 2015», le fossero state applicate decurtazioni in eccesso rispetto ai «redditi aggiuntivi» di riferimento (ossia, rispetto ai redditi da lei conseguiti nel 2014). Con la menzionata sentenza non definitiva, il rimettente «ha disatteso le doglianze attoree fino a rispettiva concorrenza dei redditi aggiuntivi», dovendo per il resto dar corso al giudizio onde rimettere la presente questione di legittimità costituzionale.

In diritto, l'ordinanza di rimessione richiama la norma di cui all'art. 1, comma 41, terzo periodo, della legge n. 335 del 1995, che stabilisce il principio del cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi del beneficiario, con la precisazione, tuttavia, che detto cumulo non può eccedere i limiti indicati dalla Tabella F allegata alla legge. Quest'ultima indica tre fasce di reddito calcolate come triplo, quadruplo e quintuplo del trattamento minimo annuo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e, con riferimento a ciascuna delle tre fasce, indica la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità (rispettivamente, del 75 per cento, del 60 per cento e del 50 per cento).

Nel caso di specie - riferisce il rimettente - l'operato dell'INPS risulta rispettoso di tali prescrizioni, essendo stata applicata, in favore della ricorrente, anche la clausola di salvaguardia di cui al quarto periodo del comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 (secondo cui «[i]l trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca»). Tuttavia, la pedissequa applicazione delle norme ha comportato che, per le annualità 2015 e 2016, la ricorrente abbia subito «decurtazioni quantitativamente superiori rispetto ai redditi aggiuntivi il cui possesso [...] costituisce la causa efficiente delle decurtazioni stesse». E infatti, per l'annualità 2015, a fronte di un reddito aggiuntivo pari a euro 30.106, sono state applicate «decurtazioni non inferiori a 43.174,43 euro», con eccedenza negativa pari

ad euro 13.000 circa; per l'annualità 2016, a fronte di un reddito aggiuntivo pari ad euro 30.646, sono state applicate «correlative decurtazioni per 47.638,02 euro», con eccedenza negativa pari ad euro 17.000 circa. Peraltro, precisa il rimettente, ogni decurtazione annuale è autonoma rispetto a quelle degli anni precedenti o successivi, non essendo possibile alcuna forma di compensazione.

L'esorbitanza quantitativa delle decurtazioni sofferte, in paragone ai redditi aggiuntivi che le hanno determinate, ridonderebbe - a giudizio del rimettente - in violazione del «principio di ragionevolezza a cui è informato il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione».

La rilevanza della questione discenderebbe da quanto fin qui considerato, essendosi in presenza, nel caso di specie, di «decurtazioni in misura (largamente) superiore rispetto a quella dei correlativi redditi aggiuntivi posseduti» dalla ricorrente del giudizio principale. L'accoglimento della questione comporterebbe la riconduzione delle decurtazioni, già operate dall'INPS per entrambe le annualità 2015 e 2016, «entro il limite di cui ai rispettivi redditi aggiuntivi».

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente sottolinea come «decurtazioni ultra vires esulino palesemente dalla ratio della normativa qui censurata: ratio che consiste nell'escludere il diritto alla pensione di reversibilità nella misura in cui, a quest'ultima, il relativo titolare cumuli ulteriori redditi la cui entità sia tale da controbilanciare la parallela decurtazione di quella medesima pensione». Del resto, qualora il reddito aggiuntivo posseduto dal titolare della pensione sia tale da iscriverlo nella fascia più alta di cui alla Tabella F (situazione che corrisponde alla «eventualità meno favorevole per il pensionato»), la legge prevede la cumulabilità del 50 per cento del trattamento di reversibilità: ciò, sottolinea il rimettente, «a prescindere da quanto cospicuo possa rivelarsi l'ammontare dei redditi aggiuntivi». In definitiva, sussisterebbe una reciproca autonomia tra il parametro del reddito aggiuntivo, che determina l'ammontare della decurtazione, e il trattamento di reversibilità. La menzionata clausola di salvaguardia, di cui all'art. 1, comma 41, quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 riuscirebbe «soltanto a temperare le conseguenze concrete di quell'autonomia», senza tuttavia eliminare «l'assurda eventualità che le decurtazioni possano travalicare i correlativi redditi aggiuntivi di riferimento».

L'esorbitanza così censurata si risolverebbe in «un totale stravolgimento dell'istituto delle decurtazioni» le quali, da indice di bilanciamento atto a far valere la sussistenza di ulteriori risorse con cui far fronte alle esigenze di vita richiamate dall'art. 38, secondo comma, Cost., «si trasformerebbero in mero pretesto per un'espropriazione della pensione di reversibilità». In simile evenienza - chiosa il rimettente - «assurdamente risulterebbe preferibile che il pensionato non avesse conseguito affatto quei redditi aggiuntivi o, almeno, che essi non avessero travalicato la soglia di rilevanza di cui alla tabella F».

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione.

Nel ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la pensione di reversibilità risponde alla ratio di «tutelare le esigenze di vita della famiglia, cui il defunto contribuiva» (sono citate le sentenze n. 495 del 1993 e n. 926 del 1988), la difesa erariale sostiene la ragionevolezza della scelta legislativa «di ancorare il parametro, in base al quale va stabilita l'entità delle decurtazioni, all'ammontare dei redditi aggiuntivi posseduti dal beneficiario». Il contesto normativo in cui fu approvata la norma cosiddetta "anticumulo", del resto, era «volto ad una radicale revisione della materia pensionistica, allo specifico fine di ridurre la spesa»: come messo in luce dal «diritto vivente», frutto di elaborazione della giurisprudenza della Corte di cassazione,

l'obiettivo era quello di ridurre la spesa pensionistica nei confronti dei soggetti che potessero contare su guadagni ragguardevoli. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, del resto, rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore tenere conto delle esigenze di bilancio e stabilire, di conseguenza, le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni dovute (sono citate la sentenza n. 316 del 2010 e l'ordinanza n. 256 del 2001).

L'interveniente osserva che la normativa censurata non lede il beneficiario della pensione di reversibilità che versi in stato di bisogno, in quanto non è prevista alcuna decurtazione qualora l'ammontare dei suoi redditi ulteriori sia inferiore alla soglia individuata dal legislatore. Le decurtazioni, pertanto, sono solo «eventuali e aumentano secondo criteri di progressività». Oggetto di incisione, peraltro, è solo l'importo liquidato a titolo di pensione, «ma non il quantum della pensione, che rimane determinato dall'aliquota di reversibilità». Inoltre, i limiti di cumulabilità sono dalla legge esclusi qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori.

Le modalità delle decurtazioni, con cui si è data attuazione al bilanciamento dei suddetti interessi, non svelerebbero, pertanto, alcuna lesione del principio di ragionevolezza.

3.- Si è costituito in giudizio l'INPS, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, concludendo per l'inammissibilità o la non fondatezza della questione. Ricordato il «peculiare fondamento solidaristico» della pensione di reversibilità (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 174 del 2016, n. 74 del 2008 e n. 446 del 2002), l'INPS pone l'accento sulla prevista graduazione dell'importo del trattamento di reversibilità, in presenza di redditi aggiuntivi del beneficiario, graduazione che «è stata ritenuta legittima e equa» dalla sentenza di questa Corte n. 446 del 2002. L'importo della pensione ai superstiti risulta oggi condizionato, proprio per effetto delle norme di cui alla legge n. 335 del 1995, dalla situazione economica del titolare; ciò, secondo valutazioni che sono rimesse alla discrezionalità del legislatore, «col solo limite della palese irrazionalità». Peraltro - fa notare l'INPS - i limiti alla cumulabilità non si applicano se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, ed è comunque salva la clausola di salvaguardia dettata dal quarto periodo del comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995. A questo proposito, viene citato un passaggio della circolare n. 662 (recte: n. 692) del 1996 del Ministero del Tesoro, secondo la quale il raffronto tra le voci reddituali, ai fini dell'applicazione di tale clausola, andrebbe effettuato «con riferimento ai rispettivi importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità». A giudizio dell'INPS, non sarebbe configurabile alcuna «espropriazione» a danno del beneficiario, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente. La norma censurata, invero, fa espressamente salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli già in essere, con ciò evitando di incidere su diritti acquisiti e su legittimi affidamenti ingenerati. Sono richiamati ampi stralci della citata sentenza n. 446 del 2002, che avrebbe valorizzato le esigenze di tutela degli equilibri di bilancio e di contenimento della spesa pensionistica, aventi rilievo anche per la presente questione. In tale complessivo quadro assumerebbe rilevanza, secondo l'INPS, la «congruità delle decurtazioni ragionevolmente calibrata sulla situazione reddituale reale del destinatario del trattamento».

La prospettazione del giudice rimettente risentirebbe di «una peculiarità della fattispecie che è, ontologicamente, insita nella previsione di legge» e ometterebbe di considerare «la consistenza reddituale che connota ciascuna posizione». In sostanza, a voler seguire tale prospettazione, resterebbe «indifferente [...] la fascia reddituale di riferimento» e si attribuirebbe «il medesimo peso» a «situazioni obiettivamente differenti sotto il profilo patrimoniale»: circostanza, essa sì, che aprirebbe il fianco ad «evidenti profili di

illegittimità costituzionale poiché palesemente irrazionale e del tutto sganciata da qualsivoglia criterio di proporzionalità».

Considerato in diritto

1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, «nella parte in cui prevede che la decurtazione effettiva della pensione ai superstiti il cui beneficiario possieda redditi aggiuntivi possa eccedere l'ammontare complessivo di tali redditi».

Il giudice rimettente è chiamato a decidere sul ricorso proposto, nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dalla titolare di un trattamento di reversibilità che, pur avendo goduto del cumulo tra detto trattamento e i propri redditi aggiuntivi maturati nelle annualità 2015 e 2016, si è vista applicare decurtazioni della pensione in misura superiore a detti redditi. L'operato dell'INPS, precisa il rimettente, risulta rispettoso delle disposizioni legislative di riferimento, che impongono di calcolare le decurtazioni secondo i parametri indicati dalla Tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995. Tuttavia, l'applicazione di tali disposizioni comporta che, nel caso di specie, le riduzioni superino l'importo dei redditi aggiuntivi che, per ciascuna delle annualità considerate, le hanno determinate, comportando, per l'effetto, una sorta di «espropriazione della pensione di reversibilità» tale da contraddire, in modo palese, la ratio dell'istituto di cui si tratta, rinvenibile nella riduzione del trattamento solo nella misura in cui «il relativo titolare cumuli ulteriori redditi la cui entità sia tale da controbilanciare la parallela decurtazione di quella medesima pensione».

Il Collegio rimettente riferisce di avere, pertanto, già respinto parzialmente il ricorso, con sentenza non definitiva, «fino a rispettiva concorrenza dei redditi aggiuntivi testé indicati», mentre, con riguardo alla parte ulteriore della decurtazione, sottopone a questa Corte il dubbio di legittimità costituzionale delle richiamate disposizioni per violazione dell'art. 3 Cost.

2.- Le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, e dall'INPS non possono trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto si risolvono in mere clausole di stile, prive di qualsivoglia argomentazione.

3. Nel merito, la questione è fondata.

L'istituto della pensione ai superstiti, introdotto nel nostro ordinamento dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, costituisce «una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 286 del 1987, punto 3.2. del Considerato in diritto; più di recente, sentenza n. 174 del 2016, punto 3.1. del Considerato in diritto).

La ratio dei trattamenti di reversibilità, come questa Corte ha già sottolineato, consiste nel «farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (fra le tante, sentenze n. 180 e n. 70 del 1999, n. 18 del 1998). Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare (ancora sentenza n. 180 del 1999), proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (così, con riferimento al rapporto coniugale, la sentenza di questa Corte n. 174 del 2016)» (sentenza n. 88 del 2022).

Ciò posto, deve rilevarsi, come questa Corte ha già affermato con riferimento alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, «in quanto "la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività" (sentenza n. 275 del 1976)» (sentenza n. 241 del 2016). Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato, che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo, e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenza n. 241 del 2016).

Tuttavia, la regolamentazione del cumulo tra la prestazione previdenziale e i redditi aggiuntivi del suo titolare, laddove comporti una diminuzione del trattamento pensionistico, deve muoversi entro i binari della non irragionevolezza.

La disciplina introdotta dal legislatore del 1995, che trova applicazione nel giudizio a quo, non è rispettosa dei criteri appena richiamati, nella parte in cui consente all'istituto previdenziale di applicare decurtazioni del trattamento di reversibilità in misura superiore ai redditi aggiuntivi goduti dal beneficiario nell'anno di riferimento. Risulta alterato, in tal modo, il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, il quale si trova esposto a un sacrificio economico che si pone in antitesi rispetto alla ratio solidaristica propria dell'istituto della reversibilità. Il legame familiare che univa il de cuius al titolare del trattamento di reversibilità, anziché favorire quest'ultimo - mediante il riconoscimento di una posta aggiuntiva rispetto ai redditi che egli produca - finisce infatti paradossalmente per nuocergli, sottraendogli non solo l'ammontare corrispondente alla totalità dei redditi aggiuntivi prodotti, ma anche una parte dello stesso trattamento di reversibilità. Un siffatto risultato è evidentemente irragionevole, e non emendabile, come dimostra la situazione concreta che si è verificata nel procedimento a quo, mediante la sola applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal quarto periodo del comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995, che così recita: «Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca». Come afferma di aver già accertato il giudice a quo, mediante apposita istruttoria, nel caso di specie l'INPS, prima ancora di procedere alle decurtazioni della pensione di reversibilità della ricorrente, ha bensì applicato detta clausola di salvaguardia: ciò, tuttavia, non è stato sufficiente a evitare che l'importo complessivo delle trattenute travalicasse l'ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento. Il vulnus al principio di ragionevolezza, pertanto, investe non solo il terzo periodo del comma 41 (che stabilisce i limiti di cumulabilità tra pensione

di reversibilità e redditi aggiuntivi), in relazione alle fasce reddituali indicate dalla Tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995, ma anche il quarto periodo dello stesso comma, proprio perché la clausola di salvaguardia ivi prevista omette di dare congrua regolazione a tale ipotesi.

4.- Al fine di ricondurre a ragionevolezza le disposizioni censurate, è necessario introdurre un tetto alle decurtazioni del trattamento di reversibilità che sono cagionate dal possesso di un reddito aggiuntivo. In tal senso, il legislatore - nell'ambito di un sistema che imponeva limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro, prima cioè dell'abolizione di tali limiti avvenuta con l'art. 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - ha dettato discipline anti-cumulo calibrate sull'effettiva consistenza dei redditi aggiuntivi, stabilendo la possibilità di operare diminuzioni del trattamento pensionistico fino a concorrenza di tali redditi (o di una parte di tali redditi). È quanto accaduto, ad esempio, per la disciplina (decorrente dal 1° gennaio 2001) concernente il cumulo tra le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità, eccedenti il trattamento minimo, e il 70 per cento dei redditi da lavoro autonomo. In questo caso il legislatore, con l'art. 72, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ha precisato che «[l]e relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi». Secondo la disciplina previgente, in materia di cumulo delle pensioni di anzianità, eccedenti il trattamento minimo, con il 50 per cento dei redditi da lavoro autonomo, le decurtazioni sul trattamento pensionistico potevano essere applicate «fino alla concorrenza dei redditi stessi» (così l'art. 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»). In base alla disciplina, ancora precedente, del cumulo tra trattamento minimo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità e il 50 per cento della retribuzione percepita dal beneficiario (per rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi), le conseguenti decurtazioni sull'ammontare del trattamento di pensione potevano effettuarsi «fino a concorrenza della retribuzione stessa» (art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, recante «Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria», come sostituito dall'art. 20, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»).

La stessa legge n. 335 del 1995, del resto, ha utilizzato, a più riprese, il limite della «concorrenza» con i redditi, allorché ha introdotto limiti al cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi aggiuntivi del titolare. L'art. 1, commi 21 e 22 (successivamente abrogati dal citato art. 19, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito), invero, nel prevedere un limite di cumulo tra la pensione di vecchiaia, eccedente il trattamento minimo, e i redditi da lavoro dipendente e autonomo, stabiliva che le conseguenti decurtazioni al trattamento di pensione devono considerarsi ammesse «fino a concorrenza dei redditi stessi».

Analogamente, l'art. 1, comma 43, della richiamata legge n. 335 del 1995 - nel disporre il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante - ha stabilito che la conseguente decurtazione della pensione può essere ammessa «fino a concorrenza della rendita stessa».

Allo stesso modo, la formulazione del censurato art. 1, comma 41, terzo e quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 deve essere integrata - al fine di ricondurla a ragionevolezza, onde evitare la possibilità che, come

accaduto nella fattispecie che ha dato luogo al giudizio a quo, le decurtazioni della pensione superino l'ammontare dei redditi goduti dal beneficiario - mediante la previsione del limite della «concorrenza dei redditi». Di conseguenza, il combinato disposto delle norme denunciate deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

P.Q.M.

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.